

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO E FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PRENOTAZIONE E RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO (AEREI, FERROVIARI, AUTOMOBILISTICI E MARITTIMI), NONCHE’ DEI SERVIZI TURISTICI, ALBERGHIERI, DI PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED ASSISTENZA ACCESSORIA

TRA

Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, Associazione di diritto privato con sede in Roma, via Salaria 229, codice fiscale 80122170584, di seguito denominata “Associazione” o “Inarcassa”, nella persona del --, domiciliato per la carica presso la sede

E

la Società -- P. IVA --, di seguito denominata “Società” o “Agenzia”, in persona del suo legale rappresentante Sig. --, domiciliato per la carica presso la Sede della Società, sita in Via --, --

PREMESSO CHE

la Società --, con sede in Roma, è risultata aggiudicataria della procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 20 del Codice degli Appalti, denominata GAP 33/13, relativa all’affidamento, non in esclusiva ma a titolo preferenziale, della prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio, e dei servizi turistici, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria, in favore del personale dell’Inarcassa e di tutti i soggetti i cui costi sono comunque a carico della stessa Amministrazione, inviati in missione sia in Italia sia all’estero, per trentasei mesi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI E OGGETTO

L "Associazione" affida alla Società _____, l'appalto per la fornitura di servizi di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari, automobilistici e marittimi), dei servizi turistici, dei servizi alberghieri, dei servizi di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria, in favore del personale dell'Associazione operante presso la sede di Roma nonché di tutti i soggetti esterni i cui costi sono comunque a carico della stessa Amministrazione, inviati in missione o in viaggio di servizio sia in Italia sia all'estero.

ART. 2 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- a) Bando di gara e relativo Disciplinare;
- b) capitolato speciale;
- c) offerta della Società.

In caso di contrasto tra quanto previsto dai documenti sopra elencati e le condizioni di cui al presente contratto prevalgono queste ultime.

ART. 3 - OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ

Sono a carico della Società tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto di viaggio e di missione per il personale di Inarcassa.

In ogni caso la Società si obbliga ad assegnare al servizio personale regolarmente assunto, in regola con i contributi previdenziali e con tutti gli altri obblighi di legge, nonché ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società.

La Società si obbliga a consentire all'Associazione, per quanto di propria competenza, di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, di cui la prima avverrà alla scadenza dei primi tre mesi di vigenza del presente contratto, prestando ogni utile collaborazione.

La Società si obbliga a dare immediata comunicazione all'Associazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

In particolare la Società si impegna a:

- dedicare al servizio oggetto della presente convenzione proprio personale qualificato e strumenti telematici, in misura idonea e commisurata all'entità del servizio stesso e comunque atta a garantire uno svolgimento rapido ed efficiente delle suddetti servizi di cui al precedente art. 1;
- fornire risorse (finanziarie, strumentali ed umane) idonee alla fornitura dei titoli di viaggio e/o alberghieri sia in Italia sia all'estero in favore del personale dell'Associazione inviato in missione, o trasferito all'estero, e di tutti i soggetti esterni i cui costi sono comunque a carico dell'Associazione stessa, alle migliori tariffe disponibili sul mercato, utilizzando in particolare, e se più convenienti, quelle offerte all'Associazione in base ad accordi stipulati direttamente con i singoli vettori;

- applicare, per i viaggi a titolo personale dei dipendenti dell'Associazione in servizio in Italia (e per quelli comunque a qualsiasi titolo in servizio presso l'Associazione) e all'estero e loro familiari, ove possibile, le stesse condizioni di resa del servizio previste per i viaggi di lavoro;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, atti a garantire elevati livelli di servizio;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dall'Associazione;
- comunicare tempestivamente all'Associazione per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- fornire la propria consulenza all'Associazione nelle trattative con i vettori e con strutture alberghiere allo scopo di ottenere le migliori tariffe e condizioni, in special modo quando si tratti di viaggi in delegazione o in gruppi numerosi;
- la Società inoltre, farà tutto quanto nella sua disponibilità per istaurare trattative dirette con le principali Compagnie aeree per l'ottenimento di tariffe preferenziali *ad hoc*, sia per i voli in Italia, che verso o dalle destinazioni estere maggiormente interessanti per l'Associazione;
- la Società assicura la totale riservatezza in merito a tutte le attività di cui viene a conoscenza per motivi professionali;
- il presente contratto non attribuisce alla Società un diritto di esclusività per la fruizione dei servizi da parte dell'Associazione.

L'Associazione, invece, si impegna a fornire alla Società tutti i dati (nome e cognome del personale viaggiante, qualifica, classe di viaggio e categoria di albergo spettante, destinazione, dichiarazione che lo stesso viaggia per servizio), onde consentire l'acquisto del titolo di viaggio spettante come previsto dalla normativa.

ART. 4 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Società si impegna a nominare, entro i termini previsti al successivo art. 5 del presente contratto, il proprio Responsabile del servizio, quale referente e responsabile nei rapporti con l'Associazione, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto e alle eventuali proposte integrative – migliorative contenute nell'offerta della Società.

ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ

Il contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione. Inarcassa, nelle more delle procedure di una nuova gara di appalto, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale per un periodo massimo di 120 gg. oltre la scadenza naturale del contratto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

La Società entro il 30° giorno dalla firma del presente contratto dovrà comunicare, con formale dichiarazione scritta, le generalità e la qualifica professionale del Responsabile del servizio di cui al precedente art. 4.

ART. 6 - PERSONALE DELLA SOCIETÀ ADDETTO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO

Il personale addetto alla gestione operativa dell'attività oggetto del presente contratto dovrà essere di adeguata professionalità, in grado di poter garantire il regolare svolgimento del servizio. Tutto il personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto dovrà essere di gradimento dell'Associazione.

La Società organizzerà i servizi affidati gestendo in autonomia le proprie risorse, a livello direzionale, organizzativo ed esecutivo.

Per quanto ovvio, resta inteso che la collaborazione di cui al presente Contratto non comporta l'instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra Inarcassa da una parte ed il Personale della Società dall'altra.

Tale personale, infatti, è a tutti gli effetti dipendente della Società e si atterrà esclusivamente alle indicazioni impartite della Società.

Il conferimento dell'incarico oggetto del Contratto, non comporta ed anzi esclude l'instaurazione sia di rapporti di distacco di personale tra le Parti, sia di rapporti giuridici diretti tra una Parte e il personale legato da rapporti di lavoro subordinato con l'altra Parte. Di conseguenza, in relazione al proprio personale, ciascuna Parte si impegna sin d'ora a manlevare e tenere l'altra Parte indenne da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi dipendenti o connessi al Contratto, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi dell'art.1676 del cod. civ., dell'art. 29 del D.lgs 276/2003, dell'art. 26 del d.lgs. n. 181/2008, nonché, comunque, ai sensi delle normative antinfortunistica e previdenziale, tenendo a proprio carico ogni sorta di onere, spesa, perdita o conseguenza pregiudizievole che da ciò potesse derivare od essere addebitata all'altra anche in ragione della solidarietà prevista dalle norme vigenti nonché per i casi di incidenti sul lavoro, inabilità fisica – compreso il caso di morte – danno biologico, danno morale o qualunque altra rivendicazione risarcitoria e non derivante dallo svolgimento dei Servizi di cui al presente Contratto.

ART. 7 - CORRISPETTIVI E VALORE APPLICATO AL CONTRATTO

Fee (diritto di agenzia) richiesto su Servizi alberghieri	€	<i>non compilare</i>
Fee (diritto di agenzia) richiesto su Servizi di transfert	€	<i>non compilare</i>
Fee (diritto di agenzia) richiesto sulla Biglietteria ferroviaria e marittima	€	<i>non compilare</i>
Fee (diritto di agenzia) richiesto sulla biglietteria aerea nazionale ed internazionale	€	<i>non compilare</i>
Sconto sui diritti di agenzia (fee) per gruppi oltre le 10 unità	€	<i>non compilare</i>

I corrispettivi offerti sono stabiliti a compenso di tutti gli obblighi della Società con il presente Contratto (ivi incluse le spese per la spedizione/consegna nei termini dei titoli di viaggio).

Il quantitativo presunto della fornitura, indicato nei documenti di gara, non impegna in alcun modo l'Associazione, essendo l'entità della somministrazione correlata alla richiesta di Inarcassa.

ART. 8 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società presta una cauzione definitiva pari ad € -----, da costituirsi ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06, recante le seguenti clausole:

- a) pagamento a semplice richiesta di Inarcassa ed anche in presenza di contestazioni o eccezioni giudiziali o extragiudiziali;

b) esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Il deposito cauzionale è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e fino a 60 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

Lo svincolo della cauzione avverrà mediante dichiarazione liberatoria da parte dell'Associazione.

ART. 9 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

La Società si impegna a garantire che l'incarico venga svolto secondo le modalità e nei termini indicati nel presente contratto, nel capitolato speciale e nella propria offerta. Nessun ritardo, a qualsiasi causa o motivo dovuto, è consentito nel regolare espletamento del servizio. Alla Società potranno essere eventualmente contestati eventuali inadempimenti contrattuali per i quali dovrà in ogni caso comunicare le proprie deduzioni all'Associazione nel termine massimo di 10 giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate penalità nelle misure previste all'art 7 del capitolato speciale.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti della Società dipendenti dal contratto cui la penalità si riferisce, ovvero, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Nel caso di escussione, totale o parziale della garanzia, la reintegrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di comunicazione al riguardo.

Ove ciò non avvenga entro tale termine, sorgerà per l'Associazione la facoltà di risolvere il contratto. La Società prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Associazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Associazione ha la facoltà di risolvere il presente contratto a mezzo lettera raccomandata e di far eseguire la fornitura a terzi, ai sensi dell'art. 1456, c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata, nei seguenti casi:

- a) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della Società risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Associazione;

- d) al raggiungimento di numero tre contestazioni di inadempimento alle condizioni contrattuali, effettuate dall'Associazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Resterà, inoltre, salva per l'Associazione la possibilità di applicazione di tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale. La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Associazione ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Agenzia, Inarcassa si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto all'Agenzia seconda classificata nella gara e stipulare con la stessa il contratto.

ART. 11 - PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 7, e degli estratti conto relativi alle spese alberghiere e di trasporto anticipate dall'Agenzia, sarà disposto dall'Associazione con i termini e le modalità di cui all'art. 6 del capitolato di gara, che deve qui intendersi integralmente richiamato. Nelle ipotesi di mancata fruizione dei servizi si rinvia a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 del capitolato di gara.

Il pagamento avrà luogo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento e protocollo della fattura e relativi estratti conto da parte della Committente, previa presentazione del DURC in corso di validità.

La fattura dovrà obbligatoriamente indicare il numero di ODA (Ordine di Acquisto) che sarà comunicato dalla Committente ovvero, in mancanza, che sarà onere della Società richiedere alla Committente prima di emettere la fattura. In assenza del numero di ODA, le fatture saranno respinte.

Eventuali variazioni anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all'Associazione.

ART. 12 - RECESSO

L'Associazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Associazione.

In caso di recesso da parte dell'Associazione, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 13 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

La Società si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in

cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Società si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Qualora la Società, nel corso del contratto, risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il pagamento delle fatture sarà subordinato alla regolarizzazione del debito in questione, comprensivo degli accessori;

nei casi, invece, di inadempienza da parte della Società agli obblighi retributivi, nonché relativi al trattamento giuridico del personale, è facoltà di Inarcassa, previa comunicazione alla Società, all'Ispettorato del lavoro e all'INPS, operare una trattenuta cautelativa, fino ad un massimo del 20% sui pagamenti.

Il pagamento della somma trattenuta sarà effettuato non appena sia data la prova dell'adempimento degli obblighi predetti e la Società non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di cui al presente contratto:

1. la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. la Società si impegna a dare immediata comunicazione ad Inarcassa ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. la Società dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti stipulati con Inarcassa sono:

Estremi identificativi

- ISTITUTO _____

- AGENZIA _____

- C/C IBAN _____

Generalità persone delegate a operare:

Nome e Cognome:

C.F. _____

CIG:

ART. 15 - RISERVATEZZA

La Società è tenuta a garantire la massima riservatezza sull'insieme degli atti di propria competenza. In particolare è responsabile dell'assoluta segretezza affinché le generalità e gli

spostamenti del personale dell'Associazione e/o di chiunque viaggi o soggiorni a spese e per interesse dell'Associazione siano tenuti nel più stretto riserbo.

Tutte le notizie relative al personale ed alle attività dell'Associazione, comunque venute a conoscenza della Società in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo od in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della Società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la Società anche dopo la scadenza del contratto.

L'Associazione si riserva il diritto, in caso di violazione a quanto indicato in questo articolo, di rescindere il contratto e di incamerare il relativo deposito cauzionale nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In applicazione di tale disciplina la Società è tenuta ad individuare il responsabile del trattamento dei dati entro i termini di 30 giorni dalla firma del presente contratto e di comunicarlo per iscritto all'Associazione.

ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

E' vietato alla Società cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché dei crediti da esso nascenti. Le cessioni effettuate senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle fanno sorgere per Inarcassa il diritto a risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno.

Il subappalto o le cessioni o qualsiasi atto diretto a nasconderle fanno sorgere per Inarcassa il diritto a risolvere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 17 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'Agenzia aggiudicataria dovrà immediatamente notificare Inarcassa, col più celere mezzo di comunicazione, ed ottenendone prova, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti è competente in via esclusiva il foro di Roma.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

L'impresa si impegna a rimborsare, dietro semplice richiesta di Inarcassa, le spese per l'eventuale registrazione del contratto in caso d'uso.

Roma, lì _____

INARCASSA

LA SOCIETÀ

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma cod. civ. la Società dichiara di approvare specificatamente gli artt.: 8 - CAUZIONE; 9 - INADEMPIENZE E PENALITÀ; 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 12 - RECESSO; 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE; 18 - FORO COMPETENTE; 19 - SPESE CONTRATTUALI.

Roma, lì _____

LA SOCIETÀ